



Accordo Sostegno alla ricerca sulle foreste e il legno FOLE-CH

INDICE

Accordo Sostegno alla ricerca sulle foreste e il legno FOLE-CH	1
I. SITUAZIONE INIZIALE	2
1 Promozione della ricerca sulle foreste e il legno esiste dal 1946	2
2 Dichiarazione d'intenti tra la Confederazione e i Cantoni	2
II. IN GENERALE	3
3 Basi legali	3
4 Scopo del Sostegno alla ricerca sulle foreste e il legno FOLE-CH	3
III. ORGANIZZAZIONE	4
5 Comitato direttivo	4
6 Team di esperti	5
7 Servizio di coordinamento	5
8 Segretariato generale della CFP	5
9 Finanziamento	6
IV. DOMANDE DI SUSSIDIO	7
10 Richiedenti	7
11 Requisiti per le domande	7
12 Invio delle domande	7
13 Procedura	7
14 Criteri di valutazione	8
V. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEI SUSSIDI	9
15 Obblighi dei beneficiari dei sussidi	9
VI. DISPOSIZIONI FINALI	10
16 Scioglimento	10
17 Disposizioni transitorie	10
18 Approvazione	10

I. SITUAZIONE INIZIALE

1 Promozione della ricerca sulle foreste e il legno esiste dal 1946

Il 29 marzo 1946 il Consiglio federale decise di versare un contributo annuo al nuovo «Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno» allora costituito. Fin dalla sua istituzione, il Fondo è finanziato congiuntamente da Confederazione e Cantoni e sostiene soprattutto progetti per la promozione dello sviluppo e della competitività dell'economia forestale e del legno svizzere. Da alcuni anni, può contare su un finanziamento annuo di oltre 770 000 franchi, di cui 470 000 franchi, ossia oltre il 60 per cento è versato dalla Confederazione e 300 000 franchi, ossia il 40 per cento circa dai Cantoni.

Il 25 agosto 2017 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha pubblicato il suo rapporto di verifica sul Fondo, con il quale si stabilisce quanto segue: al Fondo, strutturato secondo una gestione congiunta dei sussidi federali e cantonali per mezzo di un Ufficio federale, manca al momento una legittimazione legale; se questo strumento di promozione deve continuare a esistere, occorre una nuova struttura in cui la gestione dei finanziamenti della Confederazione e dei Cantoni sia separata.

2 Dichiarazione d'intenti tra la Confederazione e i Cantoni

La Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio (CFP) e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) esprimono la loro intenzione di valutare congiuntamente i progetti nell'ambito della ricerca forestale e del legno e di fornire raccomandazioni per il sostegno finanziario. Le decisioni sul finanziamento di tali progetti devono essere prese separatamente dalla Confederazione e dai Cantoni.

Il sostegno da parte di Confederazione e Cantoni colma una lacuna esistente nel panorama dei finanziamenti tra la ricerca applicata e il suo trasferimento sul mercato. La filiera di valorizzazione del bosco e del legno è troppo piccola e i progetti di ricerca non possono essere finanziati esclusivamente con risorse provenienti dall'economia. Il settore forestale e del legno deve pertanto poter contare sul sostegno finanziario della Confederazione e dei Cantoni.

Lo scopo della collaborazione tra Confederazione e Cantoni è consentire un esame coordinato delle domande che tenga conto dei requisiti legali dell'UFAM e dei Cantoni. Con i fondi federali e cantonali possono essere realizzati soprattutto progetti rilevanti per lo sviluppo e la competitività dell'economia forestale e del legno svizzere (cfr. cap. 4).

A partire dal 1° gennaio 2020, i progetti da svolgere nell'ambito della ricerca forestale e del legno saranno discussi congiuntamente da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Tuttavia, il finanziamento avverrà separatamente dalla Confederazione e dai Cantoni. La Confederazione continuerà ad essere competente per il coordinamento del «Sostegno alla ricerca sulle foreste e il legno FOLE-CH» (elaborazione delle domande, segretariato dei comitati) e sarà affiancata dalla divisione Foreste dell'UFAM.

II. IN GENERALE

3 Basi legali

Confederazione:

- decreto del 29 marzo 1946 del Consiglio federale per l'istituzione dell'allora Fondo;
- legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo; RS 921.0): articolo 31 capoverso 1 lettera d;
- legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1).

Cantoni:

- Regolamento quadro del 28 settembre 2012 sul metodo di lavoro della Conferenza dei governi cantonali (CdC) e delle Conferenze dei direttori cantonali nell'ottica della cooperazione tra Confederazione e Cantoni;
- Statuti del 27 novembre 2015 della Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio (CFP);
- Basi legali cantonali in materia di sussidi.

4 Scopo del Sostegno alla ricerca sulle foreste e il legno FOLE-CH

Confederazione e Cantoni sostengono principalmente i progetti rilevanti per lo sviluppo e la competitività dell'economia forestale e del legno svizzere.

Focus:

- La ricerca pratica e applicata in ambito forestale volta a garantire il potenziale produttivo futuro di tutte le funzioni del bosco.
- La ricerca orientata a trovare soluzioni e lo sviluppo nell'ambito della produzione e dell'utilizzo del legno.
- L'applicazione dei risultati ai fini di un trasferimento tempestivo delle conoscenze e dell'esperienza tra i centri di formazione e di ricerca e l'economia forestale e del legno.


Principi:

- Un progetto è degno di essere sostenuto se interessa almeno un settore economico o una regione.
- I sussidi assegnati sono considerati in primo luogo un sostegno finanziario iniziale; essi dovrebbero incentivare da un lato l'iniziativa del beneficiario e dall'altro la partecipazione finanziaria di terzi.
- Le associazioni e le loro istituzioni non possono beneficiare di aiuti finanziari annui fissi.

III. ORGANIZZAZIONE

La Confederazione (UFAM) e i Cantoni (CFP) promuovono progetti di ricerca pratica in ambito forestale e del legno. L'organizzazione comprende un Comitato direttivo, un team di esperti e un servizio di coordinamento (cfr. fig. 1).

Figura 1: Organizzazione del FOLE-CH



Legenda:

CD:	Capodivisione	DP:	Direzione di progetti
CdS:	Consigliere di Stato	SG:	Segretario generale
CIC:	Conferenza degli ispettori cantonali delle foreste	VD:	Vicedirettore

5 Comitato direttivo

Il Comitato direttivo costituisce il livello strategico del FOLE-CH ed è composto da due rappresentanti della Confederazione e da due rappresentanti dei Cantoni. L'UFAM è rappresentato dal membro della direzione competente per la divisione Foreste. La direzione della divisione Foreste è membro del Comitato. La CFP è rappresentata dal membro delegato nonché dal segretario generale.

Compiti:

- stabilire l'indirizzo e le priorità della strategia di ricerca;
- assicurare l'appoggio politico all'attività svolta dal FOLE-CH;
- nominare i membri del team di esperti;
- partecipare a due riunioni annuali, di regola una settimana dopo le riunioni del team di esperti, le quali si svolgono a metà marzo e a metà settembre;
- discutere le raccomandazioni del team di esperti e l'ammissibilità delle domande di finanziamento;
- stabilire le indennità per il team di esperti.

I rappresentanti del Comitato devono essere d'accordo all'unanimità sulle delibere strategiche.

L'UFAM e la CFP decidono individualmente e indipendentemente l'uno dall'altra se accettare o rifiutare di concedere un sussidio ai progetti presentati.

I membri del Comitato direttivo non sono nominati: sono membri del Comitato direttivo in virtù della loro funzione o sono proposti dalla loro organizzazione. L'UFAM, rappresentato dal membro competente della direzione, assume la presidenza del Comitato.

6 Team di esperti

Il team di esperti è composto dal/dalla presidente/ssa e da sette esperti/e.

Nel team di esperti sono rappresentati:

- la divisione Foreste dell'UFAM, presidenza (1);
- la ricerca forestale (1);
- la ricerca sul legno (1);
- la Conferenza degli ispettori forestali cantonali (CIC) (1);
- l'economia forestale (2);
- l'economia del legno (2).

Compiti:

- fornire consulenza al Comitato direttivo nell'elaborazione della strategia di ricerca;
- partecipare a due riunioni annuali, di regola una settimana dopo le riunioni del team di esperti, le quali si svolgono a metà marzo e a metà settembre;
- fornire raccomandazioni tecniche al Comitato direttivo per la valutazione dei progetti e le decisioni sui contributi da assegnare;
- accompagnare i progetti e controllare i risultati (funzione di mentore);
- promuovere ulteriori attività di ricerca.

I membri del team di esperti sono designati e nominati dal Comitato direttivo. Il rinnovo delle nomine avviene di regola ogni quattro anni. Durante un mandato possono essere effettuate in ogni momento nomine suppletive per sostituire membri dimissionari.

I membri del team di esperti hanno diritto a un'indennità dalla Confederazione, purché non siano impiegati di un servizio amministrativo (Confederazione, Cantoni).

La raccomandazione è presa a maggioranza semplice dai membri presenti. In caso di parità di voto, il/la presidente/ssa ha voto preponderante. Il Comitato può deliberare soltanto se sono presenti almeno quattro membri.

L'UFAM, rappresentato dal capodivisione Foreste, assume la presidenza.

7 Servizio di coordinamento

Il servizio di coordinamento ha sede presso la divisione Foreste dell'UFAM.

Compiti:

- fungere da punto di contatto per i richiedenti e per la presentazione delle domande;
- garantire il coordinamento e l'organizzazione interna ed esterna dei progetti;
- emanare raccomandazioni di finanziamento in riferimento alle domande presentate al Comitato direttivo del FOLE-CH;
- pianificare le scadenze del FOLE-CH;
- pianificare le riunioni e stendere i verbali del Comitato direttivo e del team di esperti;
- allestire il rapporto annuale;
- curare i contatti con le organizzazioni e le istituzioni dell'economia forestale e del legno;
- comunicare i risultati della ricerca, anche tramite il sito web del FOLE-CH;
- garantire il coordinamento con il segretariato generale della CFP;
- pianificare e sorvegliare il budget messo a disposizione dalla Confederazione;

8 Segretariato generale della CFP

Il segretariato generale della CFP è competente per il finanziamento del FOLE-CH da parte dei Cantoni.

Compiti:

- pianificare e sorvegliare il budget messo a disposizione dai Cantoni;
- effettuare la fatturazione annuale ai Cantoni;
- proporre ogni quattro anni una chiave di ripartizione dei Cantoni;
- gestire i contratti dei Cantoni in coordinazione con le decisioni della Confederazione;
- collaborare con il servizio di coordinamento presso l'UFAM.

9 Finanziamento

Il FOLE-CH riceve il finanziamento in maniera separata, da un lato dalla Confederazione (UFAM) e dall'altro dai Cantoni (CFP).

L'UFAM, con riserva di approvazione delle Camere federali, e la CFP, con riserva di approvazione dell'assemblea plenaria, stabiliscono a cadenza quadriennale l'importo dei contributi per il periodo di finanziamento successivo.

Il contributo annuo della Confederazione, attualmente di 470 000 franchi, è iscritto nel bilancio federale. I contributi annui dei Cantoni ammontano attualmente a 300 000 franchi. Si auspicano contributi provenienti da terzi e dall'economia.

Il finanziamento della Confederazione, di regola, non può superare il 50 per cento dei costi totali del progetto.

Il finanziamento dei Cantoni, di regola, non può superare il 32 per cento dei costi totali del progetto.

Il rendiconto annuale comprensivo di conto economico e bilancio viene approvato dall'UFAM e dalla CFP.

IV. DOMANDE DI SUSSIDIO

10 Richiedenti

Entrano in linea di conto quali richiedenti:

- organizzazioni e aziende dell'economia forestale e del legno;
- istituzioni di ricerca;
- singoli ricercatori che, congiuntamente a un'istituzione, un'azienda o un'associazione, sono disposti ad attuare i risultati.

Non è dato alcun sostegno a:

- progetti che già beneficiano del sostegno della Confederazione;
- documentazione e lavori bibliografici (nella misura in cui non sono direttamente legati alla ricerca e allo sviluppo);
- attività scientifiche svolte periodicamente o permanentemente (monitoraggi, rilevamenti di dati, misurazioni, elaborazione di statistiche, verifiche, controlli di qualità);
- lavori nell'ambito di brevetti e licenze;
- consulenze scientifiche e tecniche;
- processi di legiferazione e i relativi lavori di preparazione, nella misura in cui non sono lavori di ricerca;
- servizi di vendita tecnici.

11 Requisiti per le domande

Le domande di sussidio devono contenere una descrizione del progetto che costituisca una base sufficiente per valutare i lavori previsti sotto il profilo tecnico-scientifico ed economico. Le domande presentate devono essere strutturate come illustrato di seguito.

Struttura delle domande:

1. Breve descrizione della domanda di progetto su una pagina A4:
 - 1.1. intestazione: nome del richiedente
 - 1.2. contributo finanziario richiesto (Confederazione e Cantoni)
 - 1.3. durata prevista del progetto
 - 1.4. descrizione del progetto: 400-700 caratteri
 - 1.5. risultati attesi: 400-700 caratteri
2. Descrizione del problema
3. Obiettivi della ricerca prevista
4. Rilevanza del progetto per la ricerca e la pratica
5. Bilancio dello stato della ricerca nell'ambito interessato
6. Illustrazione dei lavori di ricerca compiuti dal richiedente
7. Piano di ricerca dettagliato (metodi previsti, organizzazione del progetto)
8. Descrizione delle misure volte al trasferimento delle conoscenze apportate dai risultati
9. Scadenziario
10. Mezzi necessari (in termini finanziari e di personale), con indicazione del finanziamento proprio e della partecipazione finanziaria da parte di terzi.

12 Invio delle domande

Nelle domande di sussidio inviate al servizio di coordinamento del FOLE-CH deve essere specificato chiaramente che la richiesta di finanziamento è rivolta sia all'UFAM che alla CFP. Le domande presentate devono essere conformi ai requisiti indicati al punto 11; la forma non è rilevante.

Le domande vanno inviate entro i termini previsti del 31 gennaio e del 31 luglio. Il team di esperti può fissare altre date di scadenza.

13 Procedura

Il servizio di coordinamento esamina la completezza delle singole domande di sussidio e, se necessario, provvede a farle completare o conduce ulteriori accertamenti, in caso di dubbio dopo aver consultato il presidente del team di esperti.

All'occorrenza, il servizio di coordinamento può avvalersi del parere di periti, dei servizi competenti dell'Amministrazione federale coinvolti, di rappresentanti del settore industriale interessati e di centri di ricerca.

Il servizio di coordinamento sottopone le domande al team di esperti affinché le valuti. La valutazione delle domande da parte degli esperti è sia individuale che collegiale.

Trascorsi due mesi dalla scadenza del termine, sia l'UFAM che la CFP comunicano la rispettiva decisione ai richiedenti. In tutti i casi, sono emanate due decisioni separate. Fanno eccezione le domande in cui il sostegno finanziario è stato richiesto soltanto all'UFAM o alla CFP.

14 Criteri di valutazione

Per la valutazione e la presa in considerazione delle domande di sussidio valgono i seguenti criteri:

1. La descrizione e la delimitazione dell'oggetto del progetto, le scadenze e il piano finanziario per l'esecuzione dei lavori, nonché gli obiettivi del progetto e le soluzioni proposte sono coerenti ed efficienti.
2. Il progetto è in relazione con la strategia di ricerca del FOLE-CH.
3. La qualifica dei responsabili del progetto e l'idoneità del centro di ricerca o di sviluppo.
4. L'entità delle prestazioni proprie del richiedente (i contributi da parte di uno o più Cantoni, di un altro ente di diritto pubblico o di terzi sono considerati prestazioni proprie del richiedente).
5. L'interesse economico del progetto, in particolare l'idea su come valutare i risultati.
6. Un rapporto ragionevole tra l'importo richiesto e i mezzi finanziari a disposizione.
7. La quota di prestazioni proprie (cfr. punto 4) è pari, di regola, al 50 per cento dei costi totali del progetto.

V. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEI SUSSIDI

15 Obblighi dei beneficiari dei sussidi

I beneficiari sono responsabili nei confronti del servizio di coordinamento del FOLE-CH, affinché i sussidi assegnati siano utilizzati in maniera consona agli obiettivi e con razionalità.

Di regola, i beneficiari devono inviare al servizio di coordinamento i rapporti e i conteggi intermedi con i giustificativi originali. Al termine dei lavori deve essere presentato un rapporto tecnico-scientifico al servizio di coordinamento del FOLE-CH. Il rapporto fornisce informazioni sui risultati più importanti. Il rapporto finale deve essere inviato al servizio di coordinamento del FOLE-CH insieme al rendiconto finale.

I beneficiari dei sussidi sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico interessato (in genere specializzato) i risultati del progetto e a garantire un'adeguata comunicazione degli stessi. In caso di dubbi, le misure da adottare a tal fine vanno concordate con il servizio di coordinamento.

Per tutti gli altri aspetti si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1).

VI. DISPOSIZIONI FINALI

16 Scioglimento

Qualora la Confederazione e/o la CFP si ritirino dal finanziamento del FOLE-CH, il Comitato direttivo scioglie il FOLE-CH con decorrenza dalla fine del periodo di finanziamento in corso.

17 Disposizioni transitorie

I progetti in corso cui sono stati accordati contributi per 1,6 milioni di franchi saranno finanziati con il patrimonio del Fondo fino al 31 dicembre 2022. Il patrimonio del fondo di 1,6 milioni di franchi (stato: 11.11.2019) e i progetti cui sono già stati accordati contributi scadono il 31 dicembre 2022.

18 Approvazione

Il presente Accordo è stato approvato dall'UFAM ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Esso sostituisce il Regolamento del 1° gennaio 2012.

Berna, 20.1.2020

Ufficio federale dell'ambiente UFAM
gio CFP
Paul Steffer

Vicedirettore



Sarnen, 18.12.19

Conferenza per la foresta, la fauna e il paesag-

Josef Hess

Presidente

